

**L'attività istruttoria
e
l'assunzione delle prove**

Avv. Daniele Vecchi

Milano, 4 giugno 2026

I principi generali in materia di acquisizione e valutazione delle prove

Fonti della disciplina

Le prove sono gli strumenti processuali per mezzo dei quali il giudice forma il suo convincimento circa i fatti della causa

Provare significa dimostrare, cioè formulare un giudizio sull'esistenza o sul modo di essere di un fatto

Le norme relative alle prove sono contenute nel **Codice Civile** e nel **Codice di Procedura Civile**



Codice Civile

Articoli 2697 e ss.

Disposizioni relative ai profili di **ammissibilità** ed **efficacia** dei mezzi di prova.



Codice di Procedura Civile

- ✓ **Articoli 202 – 209** → norme di carattere generale circa l'assunzione dei mezzi di prova.
- ✓ **Articoli 210 – 213** → norme sull'esibizione delle prove.
- ✓ **Articoli 214 – 227** → norme sulla contestazione di prove documentali.
- ✓ Inoltre vi sono le norme che regolano la modalità di assunzione delle singole prove.

Il principio dell'onere della prova: art. 2697 c.c.

L'onere della prova è
l'onere che grava su una parte per evitare il risultato sfavorevole del processo,
da soddisfare mediante una propria attività diretta alla produzione della prova rilevante per la
decisione della situazione controversa.



*«Chi vuol far valere un diritto in giudizio **deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.***

*Chi **eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda**».*

(Segue) Il principio dell'onere della prova

Il principio dell'onere della prova presenta una **duplice funzione**:

1

ripartisce tra le parti l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento delle loro pretese, al fine di fornire al giudice gli elementi di decisione relativamente alla questione di fatto.



l'**attore** deve fornire la prova dei **fatti che costituiscono il fondamento del diritto** su cui si basa la sua domanda



il **convenuto** deve **eccepire la verità dei fatti dedotti dall'attore** o la loro **idoneità** a costituire il fondamento del diritto vantato dall'attore, ovvero di provare la sussistenza di altri fatti, tali da modificare o estinguere il diritto dell'attore.

2

consente al giudice di emettere in ogni caso una pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda, pur quando egli sia rimasto nel dubbio circa la verità dei fatti.
Il giudice, infatti, deve in ogni caso concludere il processo accogliendo o respingendo la domanda dell'attore.

(Segue) Il principio dell'onere della prova

In base alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, è possibile individuare **4 categorie di fatti**

1

COSTITUTIVI

Fatti dei quali occorre fornire la prova **affinché possa considerarsi venuto ad esistenza il diritto** che si fa valere.

2

IMPEDITIVI

Fatti che vengono **eccepiti** e devono essere provati da colui che resiste alla domanda per dimostrare **l'inefficacia dei fatti costitutivi**.

3

ESTINTIVI

Fatti dei quali deve dare la prova colui che **resiste** alla domanda per dimostrare che **il diritto, pur essendo sorto, è venuto meno**.

4

MODIFICATIVI

Fatti dei quali deve dare la prova colui che **resiste** alla domanda per **dimostrare che il contenuto del proprio diritto non è più quello originario**.

L'inversione dell'onere della prova

La ripartizione dell'onere della prova può essere **modificata** tramite accordo fra le parti o per legge



DALLE PARTI

In questo caso si parla di **inversione negoziale dell'onere della prova.**

Ciò può avvenire quando la contestazione verte su *diritti disponibili.*



PER LEGGE

In questo caso si parla di **inversione legale dell'onere della prova.**

Tra questi casi si ricorda:

- ✓ responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.);
- ✓ responsabilità per esercizio di attività pericolose (art. 2050 cod. civ.);
- ✓ danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.);
- ✓ danno cagionato da animali (art. 2052 cod. civ.);
- ✓ rovina di edificio (art. 2053 cod. civ.);
- ✓ circolazione di veicoli (art. 2054 cod. civ.).

Il principio dell'onere della prova e le eccezioni

NON hanno bisogno di essere **provati**, ai sensi dell'art. 115 Cod. Proc. Civ.

«Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, **nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita**.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le **nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza**»



FATTI NON CONTESTATI

La tradizionale giurisprudenza riteneva che i fatti allegati potessero essere considerati pacifici, e quindi «acquisiti» senza la necessità di prova, solo in tre casi, e cioè allorquando la controparte:

1. li avesse esplicitamente **ammessi**;
2. avesse impostato la propria difesa su argomenti logicamente **incompatibili** con il disconoscimento degli stessi;
3. si fosse limitata a **contestare esplicitamente e specificamente** alcune circostanze, con ciò implicitamente riconoscendo le altre.



FATTI NOTORI

Sono notori i fatti che rientrano nel comune patrimonio di tutti i soggetti di una certa società in un certo momento storico.



NB: fatti notori \neq massime d'esperienza.

Le massime d'esperienza sono canoni di ragionamento utilizzati dal giudice. Sono regole logiche e di valutazione.

Il principio della vicinanza della prova

Il principio della vicinanza della prova non deroga alla regola dell'art. 2697 c.c. ma opera quando le disposizioni attributive delle singole situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua del quale:

- i **fatti costitutivi** vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità;
- i **fatti modificativi, estintivi e impeditivi** sono identificati in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto.

Così operando il principio, la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova.



La vicinanza della prova non autorizza un rovesciamento *tout court* dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Essa opera esclusivamente come strumento interpretativo per qualificare un fatto come "*costitutivo*" o "*impeditivo/estintivo/modificativo*" laddove la qualificazione normativa sia incerta (Cass. n. 12910/2022; Cass. n. 19758/2025).

La contestazione

Ai sensi dell'art. 115 Cod. Proc. Civ., la contestazione

deve essere **specificata**, quindi deve consistere in una diversa ricostruzione del fatto prospettato dalla controparte. Se generica diviene inefficace e viene assimilata alla non contestazione (*Ex mutlis*, Cass. n. 4669/2026; Cass. n. 474/2022).

è direttamente collegata alla completa esplicitazione dei dati fattuali ad opera della controparte, e non riguarda anche i fatti che, pur configurandosi come presupposti o elementi costitutivi del diritto, non sono esposti in modo specifico ed espresso.

deve riguardare i **fatti storici**, non già la ricostruzione giuridica degli stessi o l'applicazione di norme giuridiche, in relazione alle quali non maturano preclusioni processuali e che comunque ricadono sempre nella valutazione del giudice (ma attenzione all'onere di allegazione)

(Segue) La contestazione

Mutando orientamento, **Cass. Sez. Un. n. 761/2002**, richiamata poi da **Cass. Sez. Un. n. 11353/2004**, anticipando la (ennesima) riforma, ha modificato la situazione, affermando l'esistenza di un generale onere di contestazione nel processo civile.

La contestazione è possibile solo fino al verificarsi delle preclusioni relative alla *mutatio libelli*. La contestazione non può più avvenire in fase istruttoria (*Ex multis*, Cass. n. 12636/2005; Cass. n. 1540/2007, Cass. n. 23638/2007, Cass. n. 25269/2007, Cass. n. 5191/2008, Cass. n. 7697/2008, Cass. n. 13078/2008, Cass. n. 27596/2008, Cass. n. 5356/2009, 22837/2010).

Anche nell'ambito del principio di non contestazione, **il giudice mantiene il potere-dovere di valutare autonomamente l'attendibilità delle circostanze dedotte**, potendo disattenderle anche se non specificamente contestate, qualora l'inesistenza emerga *aliunde* dagli atti o dal materiale probatorio. (*Ex multis*, Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. S.U. n. 11377/2015; Cass. n. 30545/2017; Cass. n. 3765/2021)

Anche nell'ambito del principio di non contestazione, **il giudice mantiene il potere-dovere di valutare autonomamente l'attendibilità delle circostanze dedotte**, potendo disattenderle anche se non specificamente contestate, qualora l'inesistenza emerga *aliunde* dagli atti o dal materiale probatorio. (*Ex multis*, Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. S.U. n. 11377/2015; Cass. n. 30545/2017; Cass. n. 3765/2021)

Il fatto notorio

Il **fatto notorio**, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come **fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.**



Ne consegue che restano **estranei** a tale nozione le **acquisizioni specifiche di natura tecnica**, gli **elementi valutativi** che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 25218/2018).

La non contestazione

Il principio di non contestazione **NON** trova applicazione

ai processi relativi a **diritti indisponibili** ed a quelli in cui **interviene il PM**, in ragione della loro non disponibilità

ai **processi contumaciali**, perché la non contestazione deriva da un comportamento della parte costituita

ai **contratti** per i quali è prescritta la **forma scritta**

Gli altri principi

Affiancano il principio dell'onere della prova



PRINCIPIO DELLA DOMANDA

Articolo 99 Cod. Proc. Civ.

«Chi vuol far valere in giudizio un diritto deve proporre domanda al giudice competente»



CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO

Articolo 112 Cod. Proc. Civ.

«Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti»

Il principio della libera valutazione delle prove: art. 116 cpc

«Il giudice deve valutare le prove secondo il suo **prudente apprezzamento**, salvo che la legge disponga altrimenti»



La valutazione delle prove è questione di diritto, sostanzialmente non ricorribile in Cassazione con la possibile limitata eccezione del n. 5 dell'art. 360 Cod. Civ. («*per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti*»).

Eccezione → la **prova legale**, in cui è la legge a fissare i criteri di valutazione delle prove, ai quali il giudice deve attenersi (es. il giuramento).

Eccezione → la **prova indiziaria** (indizi gravi, precisi e concordanti)

(Segue) Il principio della libera valutazione delle prove: art. 116 cpc

La **violazione** dell'art. 116 c.p.c. è **riscontrabile** solo ove si allegghi che **il Giudice**, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, **non abbia operato** - in assenza di diversa indicazione normativa - **secondo il suo "prudente apprezzamento"**, **pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria** (come, ad esempio, valore di prova legale), **nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento** (Cass. S.U. n. 20867/2020, Cass. Sez. Lav. n. 20525/2024).

Queste pronunce delle Sezioni Unite restringono significativamente l'ambito delle censure in cassazione sulle prove, rispetto alla giurisprudenza precedente.

Le prove minori: gli argomenti di prova

Accanto alle prove in senso proprio, il nostro ordinamento conosce anche delle prove minori, che sono i cosiddetti **argomenti di prova**.



Gli argomenti di prova sono fatti che possono essere desunti dalle risposte delle parti all'interrogatorio libero, dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni disposte dal giudice. Gli argomenti di prova sono inoltre regolati dall'art. 310, comma 3, c.p.c.

Articolo 116, comma 2, Cod. Proc. Civ.



*«Il giudice può desumere **argomenti di prova** dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro **rifiuto ingiustificato** a consentire le **ispezioni** che egli ha ordinate e, in generale, dal **contegno** delle parti stesse nel processo»*

(Segue) Le prove minori: gli argomenti di prova

La giurisprudenza recente ha precisato l'operatività degli argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. in fattispecie concrete:

Sottrazione di beni alla valutazione peritale come argomento di prova

La previsione di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p.c. consente al giudice di desumere argomenti di prova in generale dal contegno delle parti tenuto nel corso del processo. La volontaria sottrazione dei beni da stimare ad opera della parte che ne era nel possesso fa sì che possa annettersi a tale condotta la valenza in chiave probatoria di cui alla norma citata e che per l'effetto gli argomenti di prova da trarre ben possano consistere nella conferma della correttezza della stima offerta dalla controparte, la cui verifica è stata impedita dalla deprecabile condotta dell'altra parte (Cass. n. 19758/2025).

La sottrazione o l'occultamento di documenti o beni rilevanti ai fini della CTU, il rifiuto ingiustificato di esibire dati digitali, la mancata collaborazione nell'accesso ai sistemi informatici possono costituire fondamento per argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.

(Segue) Le prove minori: gli argomenti di prova

L'argomento di prova

- ✓ da solo non è idoneo a far ritenere esistente un certo fatto;
- ✓ può essere usato come strumento per valutare, e, se del caso, integrare i mezzi di prova in senso proprio;
- ✓ è uno “*strumento di contorno*” che serve, in relazione alle prove in senso proprio per valutarne l’attendibilità, oppure per stabilire, di fronte a un mezzo di prova che non è del tutto concludente, se il fatto può ritenersi provato, completando una prova di per sé insufficiente.

I mezzi di prova

La classificazione delle prove

Le prove possono essere classificate:



1

sulla base della **disciplina** dettata o meno dal Legislatore

Prove tipiche

Prove atipiche



2

sulla base del **percorso logico** che lega il mezzo alla rappresentazione del fatto

Prove dirette

Prove indirette o rappresentative

Prove critiche, presuntive o indiziarie



3

in base al **momento di formazione della prova**

Prove precostituite

Prove costituenti

1 Le prove tipiche

Tipicità delle prova significa che i mezzi di prova sono quelli **previsti e disciplinati dal codice di procedura civile**



Sono prove tipiche :

- ✓ l'ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.)
- ✓ la richiesta di informazioni alla P.A. (art. 213 c.p.c.)
- ✓ la verifica della scrittura privata disconosciuta (art. 214 e ss. c.p.c.)
- ✓ la querela di falso (art. 221 e ss. c.p.c.)
- ✓ l'interrogatorio formale (art. 228 e ss. c.p.c.)
- ✓ il giuramento (art. 233 e ss. c.p.c.)
- ✓ la prova per testimoni (art. 244 e ss. c.p.c.)
- ✓ l'ispezione giudiziale (art. 258 – 260 c.p.c.)
- ✓ le riproduzioni e gli esperimenti (art. 261 c.p.c.)
- ✓ il rendimento dei conti (art. 263 e ss. c.p.c.)

NB: la CTU non è configurata nel codice di rito come mezzo di prova ma è qualificata dalla giurisprudenza come strumento istruttorio.

Le prove atipiche

Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova; ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche **prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.**

In particolare, gli **scritti provenienti da terzi**, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento (Cass. Civ. n. 12763/2000; Cass. Civ. n. 4666/2003; Cass. Civ. n. 17392/2015; Cass. Civ. n. 1593/2017; Cass. Civ. n. 2947/2023; Cass. Sez. Lav. n. 20525/2024).

(Segue) Le prove atipiche

- ✓ le registrazioni di conversazioni telefoniche o personali;
- ✓ le dichiarazioni di terzi;
- ✓ le perizie di parte;
- ✓ i verbali o i documenti formati in un altro processo;
- ✓ relazioni di un investigatore privato;
- ✓ le prove assunte secondo le norme di un ordinamento straniero.

(Segue) Le prove atipiche: i requisiti

- ✓ Rispetto del contraddittorio sull'ammissione di tali prove nonché sulla valutazione critica;
- ✓ facoltà di prova contraria;
- ✓ inutilizzabilità di prove atipiche assunte in violazione di divieti legali o costituzionali;
- ✓ necessità di una motivazione adeguata;
- ✓ valore probatorio indiziario.

Questione: efficacia del documento raccolto illegalmente (in violazione della normativa sulla privacy).

(Segue) Le prove atipiche: le prove digitali

Il panorama probatorio civile è stato profondamente trasformato dalla progressiva digitalizzazione delle relazioni giuridiche.



La categoria fondamentale di riferimento è quella delle **riproduzioni informatiche** ex art. 2712 c.c.

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul valore probatorio dei documenti informatici e, in particolar modo, sul valore probatorio dei **messaggi di posta elettronica** (e-mail), affermando quanto segue:

«Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (Ex multis, Cass. n. 19622/2024; Sez. Un. n. 11197/2023; Cass. n. 11584/2024).

(Segue) Le prove atipiche: le prove digitali (messaggistica istantanea e screenshot)

Quanto al valore probatorio della **messaggistica istantanea e screenshot** (WhatsApp, SMS, Telegram)



Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 11197/2023): «***i messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "WhatsApp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi***».

(Segue) Le prove atipiche: le prove digitali (messaggistica istantanea e screenshot)

Natura giuridica dei messaggi WhatsApp

- ✓ Rientra tra le **riproduzioni informatiche** ex art. 2712 c.c., non tra le scritture private ex art. 2702 c.c.;
- ✓ non richiede sottoscrizione né firma digitale per avere valore probatorio;
- ✓ forma piena prova **se non disconosciuto**;
- ✓ in caso di disconoscimento, il suo peso probatorio dipende dalla valutazione del giudice del merito sulla base degli altri elementi;
- ✓ un messaggio prodotto non assume necessariamente rilevanza decisiva: può essere utilizzato come elemento indiziario per suffragare l'attendibilità di una deposizione testimoniale (Cass. n. 1254/2025)

Profili pratici per il difensore

- ✓ Produrre screenshot con metadati visibili (data, ora, nome del mittente, icona di spunta);
- ✓ valutare la nomina di un perito di parte o l'istanza di CTU per attestare autenticità, provenienza e integrità dei dati digitali;
- ✓ in caso di produzione avversaria, disconoscere espressamente e tempestivamente la conformità del documento, evitando che si consolidi l'effetto di piena prova ex art. 2712 c.c.

(Segue) Le prove atipiche: le prove digitali (e-mail e pec)

E-mail

La controversia verte sull'efficacia probatoria di un messaggio di posta elettronica semplice, privo di firma elettronica qualificata o digitale o di altro tipo di firma elettronica, profilo regolamentato dagli artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005.

L'e-mail costituisce un "*documento informatico*", ovvero un "*documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

Essa rientra, pertanto, seppur priva di firma, tra le **riproduzioni informatiche**, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (*Ex multis*, Cass. n. 12154/2026; Cass. n. 11606/2018; Cass. Sez. Lav. n. 5523/2018).

E-mail: rientra nell'art. 2712 c.c. → piena prova salvo disconoscimento.

(Segue) Le prove atipiche: le prove digitali (e-mail e pec)

PEC

- ✓ il gestore certifica data e ora di invio/ricezione e identità del mittente;
- ✓ ha il valore probatorio dell'atto pubblico quanto alla sua trasmissione (la "*busta*" informatica è firmata dal gestore accreditato);
- ✓ si distingue dall'email ordinaria per la certezza della provenienza: il gestore PEC firma digitalmente la ricevuta;
- ✓ riferimento normativo: D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; CAD artt. 48 e 65.

2 Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

Le prove possono essere classificate sulla base del **percorso logico che lega il mezzo alla rappresentazione del fatto**.

In questo caso si distingue tra prove **dirette**, prove **indirette/rappresentative** e prove **critiche/presuntive o indiziarie**.

PROVE DIRETTE



- ✓ Con le prove dirette il giudice **percepisce direttamente il fatto allegato con i propri sensi**, tra fatto storico e percezione del giudice non ci sono strumenti intermedi.

Esempio: l'ispezione; se è allegata in giudizio l'esistenza di una finestra in un muro, il giudice va a verificare personalmente se esiste la finestra.

- ✓ Le prove dirette sono utilizzabili solo quando il fatto da provare sia **permanente e rilevante** nella sua attuale esistenza.

Esempio: l'ispezione non può essere utilizzata se rilevante non è l'attuale esistenza della finestra ma la sua esistenza in loco in un tempo passato.

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

PROVE INDIRETTE O RAPPRESENTATIVE



- ✓ Sono tali le prove in cui **tra il fatto storico e la percezione** del giudice c'è **uno strumento rappresentativo**.
- ✓ Il giudice **non percepisce immediatamente** il fatto ma attraverso una rappresentazione dello stesso che può essere contenuta in un oggetto (avremo in questo caso la prova documentale) oppure consistere nella narrazione di un soggetto.
- ✓ La prova rappresentativa è l'unica utilizzabile per dimostrare che un certo fatto storico si è verificato nel passato.

Esempio: documento, testimonianza o dichiarazioni delle parti.

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

PROVE INDIRETTE O RAPPRESENTATIVE



- ✓ La prova rappresentativa pone il **problema della attendibilità**, cioè della fedeltà rappresentativa del mezzo di prova.

Esempio: se il testimone riferisce certe cose al giudice, il giudice deve chiedersi se quanto riportato sia veritiero o meno.

- ✓ Il giudizio di attendibilità del mezzo rappresentativo è disciplinato dall'art. 116, comma 1, c.p.c. il quale dispone che il giudice deve valutare le prove secondo il suo **prudente apprezzamento**, salvo che la legge disponga altrimenti (principio della **libera valutazione delle prove**).

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

PROVE INDIRETTE O RAPPRESENTATIVE



- ✓ Alle prove **liberamente valutabili** si contrappongono le cd. **prove legali**, in cui la valutazione di attendibilità è compiuta a priori dalla legge.
 - Le prove **liberamente valutabili** sono prove in cui il legislatore rinuncia a porre regole anche solo tendenziali e non rigide alla valutazione di attendibilità. Davanti a tali prove il giudice deve enunciare i criteri in base ai quali valuta la prova attendibile o inattendibile, i criteri devono essere convincenti, fondarsi cioè su regole idonee a convincere che la valutazione di attendibilità è effettuata su un metro corretto. La valutazione deve essere eseguita secondo **prudente apprezzamento**.

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

PROVE INDIRETTE O
RAPPRESENTATIVE



→ Per le **prove legali** il legislatore individua direttamente la regola di valutazione stabilendo che in presenza di una prova legale è esclusa la libera valutazione del giudice (es. il pubblico ufficiale è attendibile quanto attesta circa il fatto storico accaduto in sua presenza).

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

PROVE CRITICHE, PRESUNTIVE O INDIZIARIE



- ✓ Hanno un meccanismo complesso di funzionamento.
- ✓ La prova può avere ad oggetto o fatti che integrano direttamente la fattispecie del diritto dedotto in giudizio oppure fatti che non la integrano direttamente ma dai quali si può giungere, attraverso un ragionamento presuntivo, all'affermazione dell'esistenza o inesistenza dei fatti che integrano le fattispecie. La prova è definita critica appunto perché è necessario un ragionamento critico del giudice.

Oggetto della prova sono:

-i fatti *primari*, cioè i fatti immediatamente integrativi della fattispecie;

-i *fatti secondari*, cioè quelli da cui, attraverso un ragionamento si può arrivare a dedurre l'esistenza, inesistenza dei fatti primari.

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

**PROVE CRITICHE,
PRESUNTIVE O
INDIZIARIE**



Esempio: è impugnato per falso un atto pubblico sottoscritto il 28 marzo 2021 da un soggetto che afferma di non averlo mai sottoscritto. La non sottoscrizione dell'atto è il fatto primario.

Trattandosi di un fatto negativo e, quindi, non suscettibile di prova immediata, si può allegare in giudizio come fatto di per sé non rilevante ma che diventa tale attraverso un ragionamento presuntivo, il seguente fatto storico: chi dovrebbe aver sottoscritto l'atto, quel giorno a quell'ora si trovava in altro luogo.

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

PROVE CRITICHE,
PRESUNTIVE O
INDIZIARIE



Tra queste prove rientrano le **presunzioni** che si distinguono in:

1. Presunzioni assolute ai sensi dell'art. 2728, comma 2, Cod. Civ. contro le quali non è ammessa prova contraria salvo che sia ammessa dalla legge.

2. Presunzioni assolute che ammettono **solo certe prove contrarie**.

➤ **Esempio:** l'art. 2960 Cod. Civ. che prevede le prescrizioni presuntive; decorso un certo tempo, si presume che l'obbligo sia stato adempiuto. Il legislatore ammette la prova contraria solo con il mezzo di prova del giuramento.

(Segue) Le prove dirette, indirette, rappresentative, critiche, presuntive o indiziarie

PROVE CRITICHE,
PRESUNTIVE O
INDIZIARIE



3. Presunzioni semplici sono definite dall'art. 2727 Cod. Civ. come le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.

4. Presunzioni legali semplici che, ex art. 2728, comma 1, Cod. Civ., dispensano da qualunque tipo di prova coloro a favore dei quali sono stabiliti. Comportano l'inversione dell'onere della prova.

➤ **Esempio:** art. 2054 Cod. Civ. stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a cose e a persone dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutti il possibile per evitare il danno.

3 Le prove precostituite e costituenti

Infine, le prove possono essere classificate in base al **momento in cui si forma la prova**.



PROVE COSTITUITE

- ✓ si formano **fuori** e, di solito, **prima** del processo;
- ✓ tipiche prove precostituite sono i **documenti** o **prove documentali**;
- ✓ entrano nel processo mediante **esibizione** o **produzione**.



PROVE COSTITUENDE

- ✓ si formano **soltanto nel processo**, come risultato dell'attività istruttoria in senso stretto;
- ✓ tipiche prove costituenti sono le **prove orali**, articolate a loro volta in prove testimoniali, confessione e giuramento;
- ✓ il procedimento con cui entrano nel **processo è complesso** (istanza di parte, provvedimento di ammissione ed esperimento del mezzo di prova o assunzione della prova).

L'attività istruttoria

L'attività istruttoria

Si tratta della fase del processo in cui sono acquisiti gli elementi di fatto allegati dalle parti.



La fase dell'istruzione probatoria nel processo non è sempre necessaria, giacché può accadere che la controversia sia solo in diritto (cioè i fatti sono pacifici o non contestati, mentre è controversa la loro efficacia giuridica); oppure si tratti di causa documentalmente istruita (la prova dei fatti allegati e controversi è data esclusivamente da documenti), **oppure l'attività istruttoria richiesta non è idonea**

L'attività istruttoria

Tramite l'attività istruttoria, su istanza delle parti o, dove possibile, d'ufficio, vengono acquisite in giudizio le prove necessarie a supportare la domanda o a contraddire alla stessa.

Le parti possono autonomamente introdurre - nel rispetto dei termini dettati dalle decadenze istruttorie - le prove cosiddette *precostituite* (i.e. prova documentale).

Le prove *costituende* (testimonianza, giuramento, confessione, ordine di esibizione - la CTU è una questione a parte) si formano nel processo a seguito del filtro del Giudice.

La procedura per l'ammissione delle prove

A seguito della Riforma Cartabia le memorie integrative devono essere depositate **anteriamente** alla prima udienza di comparizione. Infatti, ai sensi dell'Art. 171-ter Cod. Proc. Civ., le parti, a pena di decadenza, possono



1

almeno 40 giorni prima dell'udienza di comparizione, proporre le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto/terzo, precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria, l'attore può chiedere di chiamare in causa il terzo se l'esigenza è sorta dopo le difese del convenuto.

2

almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, replicare dalle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.

3

almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

I provvedimenti sulle istanze istruttorie

Alla prima udienza di comparizione, instaurato regolarmente il contraddittorio ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice **decide sulle istanze istruttorie e predispose il calendario delle udienze**



Ammette le istanze istruttorie e si procede all'assunzione delle prove

- ✓ L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro **novanta giorni**.
- ✓ Se vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal Giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare una memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio assegnato dal giudice.

Il Giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione.



Rigetta le istanze istruttorie

Qualora ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione dei mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

Assunzione dei mezzi di prova

Attività riservata al Giudice che consiste nell'acquisizione al processo delle prove *costituende* (quelle costituite, cioè già formate, entrano nel processo con la loro produzione o esibizione)

- ✓ Le parti, salvo ipotesi in cui è ammessa la comparizione personale, possono **assistere personalmente** all'assunzione dei mezzi di prova solo se costituite a mezzo di procuratore.
- ✓ Il giudice dirige la formazione del **processo verbale** nel quale sono riportate in prima persona le dichiarazioni delle parti e dei testimoni, dagli stessi sottoscritte.
- ✓ Il verbale costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute.
- ✓ Su tutte le questioni che sorgono nel corso dell'assunzione dei mezzi di prova, il giudice pronuncia con **ordinanza immediatamente esecutiva, revocabile e modificabile**.

Il giudice dichiara **chiusa** l'assunzione



al termine dell'assunzione stessa



quando, dichiarata la decadenza, non ci sono altri mezzi di prova da assumere



quando il giudice ritiene superflua l'ulteriore assunzione

La mancata ammissione delle prove

Cass. n. 35146/2021: «Il giudizio con cui il giudice di merito accolga o rigetti una istanza istruttoria è di norma insindacabile in sede di legittimità, in quanto espressione di una scelta discrezionale (...) riservata al giudice di merito».

Questa regola **non è inderogabile**

«La giurisprudenza di questa Corte, ormai da anni, ha individuato due gruppi di casi in cui il giudizio sulla prova può essere sindacato in sede di legittimità».

1 Il ricorrente assume che Giudice, decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale



il ricorrente allega che il giudice abbia ritenuto vietata dalla legge una prova consentita, od all'opposto abbia ammesso una prova in violazione d'un divieto di legge



il ricorrente allega il c.d. «**vizio di attività**»: mancata ammissione di mezzi di prova diretti a dimostrare punti decisivi della controversia



il ricorrente allegi l'erroneità del giudizio di «**indispensabilità**» della prova ex art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83



il ricorrente allegi l'erroneità del giudizio con cui è stato ritenuto sussistente od insussistente un interesse giuridicamente rilevante del testimone, ai fini della valutazione di incapacità a deporre.

(Segue) La mancata ammissione delle prove

2

Il ricorrente assume che la valutazione del Giudice è viziata sul piano della logica (*Ex multis*, Cass. n. 18222/2004).



quando il giudice non prende nemmeno in considerazione le richieste istruttorie della parte, per poi rigettarne la domanda sul presupposto che non sia stata provata (*Ex multis*, Cass. n. 1039/1962; eventualità, purtroppo, non rara nel novero delle decisioni di merito che questa Corte è chiamata ad esaminare)



quando il Giudice rigetta le richieste istruttorie senza motivazione alcuna, neanche implicita (Cass. n. 9120/2006);



quando il Giudice rigetta le prove richieste reputandole superflue, senza però averne altre a disposizione (Cass. n. 11580/2005)



quando il giudice rigetta le richieste istruttorie negandone l'«attitudine dimostrativa», sebbene queste vertessero su circostanze decisive

L'ammissione delle singole prove

La prova per testimoni

La giurisprudenza, decidendo sull'ammissibilità dei capitoli di prova, ha via via posto una **serie di limitazioni nella formulazione degli stessi**, così che la formulazione dei capitoli di prova risulta un passaggio fondamentale e delicato dell'attività istruttoria. In particolare, i capitoli di norma **NON devono essere**:

INTERROGATIVI



diversamente dal sistema anglo-sassone, **i capitoli devono contenere fatti da confermare e non domande esplorative.**

Sarebbe inammissibile un capitolo che lasciasse al teste la possibilità di una risposta "a tema libero". Tutt'al più il Giudice può, anche su istanza di parte, rivolgere le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a testimoniare (c.d. domande a chiarimento).

(Segue) La prova per testimoni

NEGATIVI

Le circostanze su cui verte la prova sono solitamente espressi in modo affermativo ed in ogni caso è sconsigliato un capitolo come: *“È vero che Tizio il giorno 12 gennaio 2008 **non** attraversava l’intersezione tra Via San Paolo e Corso Vittorio Emanuele”*.

(La logica sottostante è che il teste non può categoricamente escludere un fatto, in quanto semplicemente potrebbe non aver visto Tizio perché ad es. distratto o perché la vista poteva essere ostacolata da mezzi e altri passeggeri che attraversavano l’incrocio nello stesso momento, etc.)

Tuttavia **Cass. Civ. n. 35146/21** (da ultimo) ha chiarito che *«la circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità»*

(Segue) La prova per testimoni

GENERICI

I capitoli non specifici non sono ammissibili e spesso neppure rilevanti.

COMPLESSI

Un capitolo di prova formulato come quello che segue è (quantomeno) sconsigliato.

«Vero che Tizio, il giorno 12 gennaio 2008, alle ore 10:30 circa, mentre attraversava l'intersezione tra Via San Paolo e Corso Vittorio Emanuele di Milano, incontrava Caio, al quale consegnava una lettera che quest'ultimo il giorno dopo, alle ore 12:30, recapitava a Sempronio in via Europa a Padova».

(Segue) La prova per testimoni

VALUTATIVI

E soprattutto non devono mai essere **valutativi: la prove devono avere ad oggetto fatti e non opinioni o giudizi sui fatti**. Il capitolo “Vero che Tizio, poteva frenare con facilità in prossimità dell’incrocio” non è ammissibile.

I giudizi sono prerogativa del Giudice; qualora occorrono competenze tecniche, il Giudice le acquisisce tramite CTU. In Italia non esiste il technical witness. **Non fate affidamento sul salvataggio da parte del Giudice.**

(Segue) La prova per testimoni

L'ammissione della prova per
testi



Il Giudice provvede sulle richieste istruttorie con ordinanza fissando l'**udienza ex art. 184 c.p.c. per l'ammissione dei mezzi di prova**. A tale udienza - che recentemente si è spesso tenuta «in remoto» - il Giudice ammette le prove che sono ammissibili e rilevanti e può ridurre le liste sovrabbondanti.

Non possono testimoniare i soggetti che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (a maggior ragione non può partecipare la parte o il legale rappresentante) (art. 246 c.p.c.).

Controversa la questione della valutazione dell'attendibilità del teste in sede di ammissione.

(Segue) La prova per testimoni

L'intimazione dei testi



- ✓ È **onere delle parti intimare** ai testi di comparire all'udienza, con un preavviso di almeno 7 giorni (art. 103 disp. att. c.p.c.).
- ✓ Se il testimone regolarmente intimato **non si presenta senza giustificato motivo**, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento forzato e condannarlo ad una pena pecuniaria (art. 255 c.p.c.).
- ✓ Se il testimone si trova **nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali**, ovvero la prova debba essere assunta **fuori dalla circoscrizione**, il giudice può disporre la prova delegata.

(Segue) La prova per testimoni

L'assunzione della prova testimoniale



Il teste viene identificato, gli viene ricordata l'importanza «giuridica e morale» della testimonianza, viene invitato a dichiarare se ha interessi nella causa o rapporti con le parti, poi viene **interrogato dal Giudice. Le parti non possono interrogare direttamente i testi.** L'assunzione della prova "in contraddittorio" non è prevista dal codice.

Dell'assunzione della prova si redige **processo verbale** «*sotto la direzione del Giudice*», adesso spesso ad opera del giudice.

Il rifiuto di deporre o la falsità nella testimonianza sono **sanzionati** penalmente (ma l'arresto in udienza è venuto meno).

Valgono le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del c.p.p. relative alla **facoltà d'astensione dei testimoni.**

Se il teste si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice può disporre **d'ufficio** che siano chiamate a deporre.

(Segue) La prova per testimoni

La prova testimoniale scritta: una rivoluzione mancata



L. 18.6.09, n. 69 ha introdotto l'**Art. 257bis c.p.c. - Testimonianza scritta:**

«Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203 (prova delegata), di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione»

Tuttavia il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

La mancata ammissione dei capitoli di prova

«La specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi» (Ex multis, Cass. Sez. Lavoro, n. 5238/2022; Cass. n.22254/21).

L'ordine di esibizione

Articolo 210 Cod. Proc. Civ.



Il giudice, su specifica istanza di parte, può ordinare ad una o più delle altre parti o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Non si tratta di una US discovery, che però non è più del tutto estranea al nostro ordinamento



RIVOLTO ALLA PARTE

A seguito della **Riforma Cartabia**, se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la **condanna** a una pena pecuniaria da € 500 a € 3.000 e **può da tale comportamento desumere argomenti di prova**.



RIVOLTO A UN TERZO

Il giudice deve conciliare l'interesse della giustizia con i diritti del terzo e prima di ordinare l'esibizione può disporre la citazione del terzo in giudizio. In ogni caso, il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione.

A seguito della **Riforma Cartabia**, se il terzo non adempie, il giudice lo **condanna** a una pena pecuniaria da € 250 a € 1.500.

(Segue) L'ordine di esibizione

A seguito della Riforma Cartabia

Sanzioni

L'inadempimento ingiustificato all'ordine di esibizione **comporta una sanzione** pecuniaria da 500 a 3.000 euro e può consentire al giudice di desumere argomenti di prova; per il terzo è prevista una sanzione da 250 a 1.500 euro

Argomenti di prova

Il rifiuto ingiustificato di esibire dati informatici richiesti dal giudice rientra nel «contegno delle parti nel processo» ex art. 116, co. 2, c.p.c., da cui possono desumersi argomenti di prova sfavorevoli alla parte reticente.

L'ordine di esibizione di dati digitali e accesso ai sistemi informatici

Si è già specificato che l'ordine di esibizione non è una US discovery.
La digitalizzazione, però, **solleva nuove questioni**

Oggetto dell'esibizione digitale

- ✓ Log di sistema, log di accesso, log di comunicazione
- ✓ Backup e archivi cloud
- ✓ Metadati incorporati nei documenti

Limiti specifici rispetto di dati digitali

- ✓ L'ordine di esibizione non può tradursi in un'indagine esplorativa sui sistemi informatici del soggetto obbligato.
- ✓ Occorre identificare con sufficiente precisione il documento o la classe di documenti da esibire.
- ✓ Il diritto alla riservatezza (GDPR, Codice Privacy) e il segreto industriale possono costituire giustificati motivi di rifiuto.

La richiesta di informazioni alla P.A.

Articolo 213 Cod. Proc. Civ.



Fuori dai casi previsti dagli artt. 210 e 211 Cod. Proc. Civ., il giudice può richiedere d'ufficio, con ordinanza alla P.A., le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa che è necessario acquisire al processo.

A seguito della **Riforma Cartabia**, l'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento deve trasmettere le informazioni richieste o comunica il diniego e le ragioni di questo.

I rapporti fra questo mezzo di prova e l'accesso amministrativo agli atti non sono tuttora del tutto definiti.

La verifica della scrittura privata disconosciuta

Articoli 214 e ss. Cod. Proc. Civ.



Particolare **procedimento per dare valore alla scrittura privata quando è disconosciuta**, ovvero **quando colui contro il quale è stata prodotta in giudizio ne ha contestata formalmente la scrittura o la sottoscrizione**.

1. La parte che ha prodotto lo scritto deve proporre i mezzi di prova che ritiene utili, producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
2. Il giudice determina le scritture che debbono servire da comparazione:
 - ✓ quelle sulle quali vi è accordo delle parti
 - ✓ quelle la cui provenienza è riconosciuta
 - ✓ quelle la cui provenienza è stata accertata per sentenza o atto pubblico.
3. Con la sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, il giudice può condannare quest'ultima ad una pena pecuniaria.

Il disconoscimento del documento digitale e la verifica tecnica

Il disconoscimento del documento informatico segue un percorso diverso da quello utilizzato per il disconoscimento della scrittura provata cartacea.

- ✓ **Se il documento è privo di firma elettronica qualificata** (email, WhatsApp): il disconoscimento fa venir meno il valore di piena prova ex art. 2712 c.c., ma il giudice può valutare il documento come elemento indiziario. Non si attiva il meccanismo della verifica della scrittura privata.
- ✓ **Se il documento è provvisto di firma elettronica qualificata o digitale:** si applica l'art. 214 c.p.c. (verificazione), poiché equivale a scrittura privata ex art. 21 CAD.

NB: la prova tecnica della genuinità del documento digitale richiede una CTU informatico-forense con analisi di hash, catena di custodia (*chain of custody*) e verifica dell'integrità del file.

La querela di falso

Articoli 221 e ss. Cod. Proc. Civ.



Procedimento esperibile quando si intendono **contestare le risultanze di un atto pubblico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata tendente a far accertare la non rispondenza al vero di un determinato documento.**

Può essere proposto in via **principale** o in **corso di causa**, in **qualsiasi stato e grado** del giudizio fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La querela deve, **a pena di nullità**, contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, essere proposta personalmente dalla parte o per mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

A seguito della **Riforma Cartabia**, sulla querela di falso si pronuncia il tribunale in composizione monocratica (prima si pronunciava sempre il collegio); il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito; su istanza di parte, il giudice può disporre che la causa continui relativamente a quelle domande indipendenti dalla decisione sul documento impugnato.

L'interrogatorio formale

Articoli 228 e ss. Cod. Proc. Civ.



È il mezzo istruttorio con il quale la parte intende **provocare la confessione giudiziale di un'altra parte su di un fatto a quest'ultima sfavorevole**.

L'interrogatorio deve essere dedotto per **articoli separati e specifici**, viene **condotto dal giudice** il quale può chiedere chiarimenti. La parte deve **rispondere personalmente** e non può servirsi di scritti preparati.

Se la parte **non si presenta o si rifiuta di rispondere** senza giustificato motivo, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti in interrogatorio.

Se il giudice riconosce giustificata la mancata presenza può nuovamente disporre l'assunzione, **anche fuori dalla sede giudiziale**.

Il giuramento

Articoli 233 e ss. Cod. Proc. Civ.



Dichiarazione con cui una parte **asserisce come vero un fatto nella forma solenne prevista dalla legge**: comporta che il fatto si ritiene pienamente e definitivamente provato (prova legale).

Il giuramento decisorio può essere deferito **in qualunque stato della causa** dalla parte personalmente o da un procuratore munito di mandato speciale.

La parte cui è deferito il giuramento può **riferirlo all'avversario**, cioè sfidare a sua volta il deferente a giurare.

Se la parte **non si presenta per giurare o se**, comparendo, **non giura**, soccombe relativamente al fatto oggetto del giuramento.

 Si tratta di uno strumento di rarissima applicazione, ma da tenere presente.

Le riproduzioni e gli esperimenti

Articolo 261 Cod. Proc. Civ.



Le ispezioni consistono in **rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti o luoghi**, ovvero **rilevazioni cinematografiche** o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici la cui esecuzione è **disposta dal giudice nel corso del processo**.

Gli **esperimenti** consistono nella **riproduzione di un fatto** - al fine di accertare se lo stesso possa essersi verificato in un dato modo - eventualmente attraverso la rilevazione fotografica o cinematografica disposta dal giudice nel corso del processo.

Le risultanze formano **piena prova** se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità alle cose e ai fatti rappresentati.

Il redimento dei conti

Articoli 263 e ss. Cod. Proc. Civ.



Consiste in un procedimento con **funzione ausiliaria e strumentale**, necessariamente collegato ad un rapporto giuridico dal quale scaturisce il diritto principale, che può essere ordinato dal giudice qualora si renda necessaria la presentazione dei dati contabili e dei risultati finali dell'attività compiuta da una delle parti al fine di stabilire l'adeguatezza dell'operato.

Deve essere **depositato** in cancelleria con i documenti giustificativi almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione.

(Segue) Il redimento dei conti

Il rendimento dei conti può essere



ACCETTATO

Il giudice da atto dell'accettazione e ordina il pagamento delle somme dovute con ordinanza non impugnabile che costituisce titolo esecutivo.

La revisione del conto approvato può essere richiesta solo in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione delle partite.



NON ACCETTATO

Non accettato dalla parte che ha fatto richiesta e impugnato.

Se le parti non si accordano in ordine alla contestazione, si apre il procedimento istruttorio destinato a concludersi con sentenza.

L'ispezione giudiziale

Articoli 258 - 260 Cod. Proc. Civ.



È uno dei mezzi di prova che il giudice può disporre d'ufficio, ordinando alle parti o ai terzi di consentire, sulla loro **persona** o sulle **cose** in loro possesso, le **ispezioni** che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa.

All'ispezione procede **personalmente il giudice**, il quale può astenersi dal partecipare a quella corporale, disponendo che vi proceda il solo consulente tecnico, appositamente nominato.

In ogni caso, le ispezioni sono eseguite con tutte le **cautele** dirette a garantire il **rispetto della persona**.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio



La CTU non è configurata nel codice di rito come mezzo di prova

La giurisprudenza qualifica la CTU come mezzo di indagine o istruttorio finalizzato ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di particolari questioni che comportino specifiche conoscenze



Il giudice può nominare il consulente tecnico (ovvero più consulenti tecnici in caso di grave necessità o se la legge espressamente lo dispone) con **ordinanza istruttoria** sempre modificabile e revocabile, fissando l'udienza nella quale questi deve comparire.

(Segue) La Consulenza Tecnica d'Ufficio



ASTENSIONE/RICUSAZIONE

- ✓ Il consulente che non intende accettare l'incarico o intende astenersi dal prestare il proprio ufficio deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione.
- ✓ Nel medesimo termine le parti devono presentare le loro istanze di ricusazione depositando nella cancelleria ricorso al giudice.
- ✓ Il giudice procede con ordinanza non impugnabile.

IL GIURAMENTO

Prima della **Riforma Cartabia**, il CTU rendeva il proprio giuramento nel corso di un'udienza fissata *ad hoc* dal giudice.

Oggi, invece, a seguito della **Riforma Cartabia**, in luogo della fissazione dell'udienza di giuramento, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal CTU con firma digitale, recante il giuramento.

Quanto all'udienza di comparizione nulla cambia. Il giudice ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'espletamento dell'incarico al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

(Segue) La Consulenza Tecnica d'Ufficio



L'ATTIVITÀ

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice e compiere le indagini anche al di fuori della circoscrizione giudiziaria.



da solo

Il consulente deve farne relazione nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti che deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice.



con il giudice

Dalle indagini si forma il processo verbale ma il giudice può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Il consulente può essere autorizzato:

- ✓ a chiedere chiarimenti alle parti;
- ✓ Ad acquisire documenti
- ✓ ad assumere informazioni dai terzi;
- ✓ Ad eseguire piante, calchi e rilievi.

Le parti possono sempre intervenire alle operazioni personalmente o a mezzo dei propri consulenti e difensori e possono presentare osservazioni e istanze (scritte e orali).

(Segue) La Consulenza Tecnica d'Ufficio



IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il consulente tecnico può conciliare le parti solo quando gli sia affidato dal giudice l'incarico dell'esame contabile.

➔ Le parti si conciliano

Si redige processo verbale della conciliazione il quale, sottoscritto dalle parti e dai consulenti, si inserisce nel fascicolo d'ufficio e al quale il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo.

➔ Le parti NON si conciliano

Il consulente espone i risultati delle indagini e il suo parere in una relazione che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice. Le dichiarazioni delle parti riportate nella relazione possono essere valutate quali argomenti di prova.

IL CONSULENTE DI PARTE

- ✓ Può essere nominato da ciascuna delle parti nel termine fissato dal giudice ed assiste a tutte le operazioni del consulente d'ufficio.
- ✓ Partecipa alle udienze ogni volta che vi interviene il consulente del giudice.
- ✓ La sua relazione scritta costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio.

(Segue) La Consulenza Tecnica d'Ufficio

La CTU serve ad offrire al giudice l'ausilio di cognizioni tecniche che questi normalmente non possiede.

Cfr. da ultimo **Cass. 4743/2007** (oltre a Cass. 3191/2006 e Cass. 7097/2005):

*«La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, **legittimamente negata dal giudice, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice del merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. In particolare legittimamente non è disposta una indagine esplorativa sulla esistenza di circostanze il cui l'onere di allegazione è a carico delle parti**».*

(Segue) La Consulenza Tecnica d'Ufficio



Come capita spesso, talvolta la realtà un po' diversa (consulente deducente v. consulente percepente) e una vera e propria **attività istruttoria viene talvolta di fatto delegata al CTU**.

In controtendenza, da ultimo, **Cass. n. 31886/2019**:

«Il c.t.u. non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;

- ✓ *il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, nè acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;*
- ✓ *il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti;*
- ✓ *i principi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, nè per acquiescenza delle parti;*
- ✓ *la nullità della consulenza, derivante dall'aver il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio».*

Cass. n. 9811/2021 ha rimesso il contrasto alle Sezioni Unite della Cassazione, che poi ha confermato la posizione maggioritaria.

CTU informatico – forense e prova digitale

La CTU informatico-forense è lo **strumento istruttorio principale** per:

- ✓ acquisizione e conservazione forense di dati digitali (email, chat, log, backup);
- ✓ analisi di metadati e verifica dell'integrità dei file;
- ✓ ricostruzione della catena di custodia dei dati;
- ✓ verifica dell'autenticità della firma elettronica e dei certificati;
- ✓ analisi di sistemi aziendali, ERP, CRM, sistemi di contabilità digitale.

Limiti alla CTU

Il CTU non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire da parti o terzi documenti che la forniscano, salvo impossibilità oggettiva di usare i mezzi di prova tradizionali.

Questi limiti valgono anche per la CTU informatico-forense: il perito non può procedere ad una "*digital discovery*" autonoma, esplorando liberamente i sistemi informatici delle parti alla ricerca di prove

(Segue) CTU informatico – forense e prova digitale

Limiti alla CTU

L'accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-*bis* c.p.c. è particolarmente utile per la **crystalizzazione urgente** di dati digitali a rischio di alterazione o cancellazione (ad es. messaggi in app, dati su server cloud, log di accesso, contenuti di siti web).

Il *periculum in mora* è integrato dalla volatilità intrinseca dei dati informatici.

Intelligenza artificiale e prove generate da AI

La diffusione di sistemi di intelligenza artificiale generativa (Large Language Models, sistemi di sintesi video e audio) pone inedite questioni in materia di prova civile.

Deepfake e alterazione di contenuti

- ✓ video, audio e immagini possono essere generati o alterati con tecniche AI in modo non rilevabile ad occhio nudo;
- ✓ la verifica dell'autenticità richiede una CTU specializzata (analisi forense dei pixel, rilevamento di GAN-generated content, analisi dei metadati EXIF);
- ✓ in assenza di contestazione, anche un deepfake potrebbe diventare prova piena ex art. 2712 c.c.: da qui l'importanza del disconoscimento tempestivo.

Prove generate da AI

- ✓ output di sistemi AI (risposte di chatbot, decisioni automatizzate, log algoritmici) possono avere rilevanza probatoria in controversie su contratti digitali, decisioni automatizzate ex art. 22 GDPR, responsabilità da prodotto AI;
- ✓ il Regolamento UE sull'AI (AI Act, Reg. UE 2024/1689) introduce obblighi di trasparenza e documentazione che potranno essere utilizzati come fonte di prova nei giudizi civili.

Valutazione in giudizio

- ✓ non esiste ancora in Italia una giurisprudenza civile consolidata sul punto.
- ✓ In via analogica, si applicano i principi sulle prove atipiche e sulle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c.
- ✓ Il difensore deve anticipare il problema nel fascicolo istruttorio: contestare tempestivamente la genuinità del documento; richiedere CTU informatico-forense; allegare prove tecniche sulla generazione AI del contenuto contestato.

I procedimenti di istruzione preventiva

Articoli 692-699 Cod. Proc. Civ.

Assunzione preventiva di testimoni

Nel caso si abbia motivo di temere che vengano a mancare dei testi necessari ad una causa al fine di ottenerne l'audizione a futura memoria. Può essere richiesta sia anteriormente che in corso di causa.

Accertamento tecnico preventivo ed ispezione giudiziale

Nel caso si abbia urgenza di far verificare lo stato dei luoghi o le condizioni di cose. L'urgenza può consistere nel pericolo che la cosa perisca o le condizioni mutino. Il giudice nomina il CT e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

I procedimenti di istruzione preventiva ex artt. 692-699 c.p.c.

Consulenza tecnica ai fini della composizione della lite: introdotto a seguito della modifica del 2005, si tratta di un modo per tentare di comporre in via stragiudiziale e preventivamente, con l'intervento di un CTU, liti che hanno ad oggetto determinazioni di crediti derivanti da fatto illecito o da inesatta esecuzione di una obbligazione contrattuale. Il CTU prima di provvedere alla relazione tenta la conciliazione che, se riesce, acquista efficacia di titolo esecutivo.

Grazie per l'attenzione



Roma

Via delle Quattro Fontane, 20
00184 Roma
Tel. +39 06 478751



Milano

Piazza Belgioioso, 2
20121 Milano
Tel. +39 02 763741



Bologna

Via Massimo D'Azeglio, 25
40123 Bologna
Tel. +39 051 6443611



Padova

Piazza Eremitani, 18
35121 Padova
Tel. +39 049 6994411



Torino

C.so Vittorio Emanuele II, 83
10128 Torino
Tel. +39 011 0924000



Abu Dhabi

Penthouse 2102
CI Tower - 32nd St.
P.O. Box 42790
Abu Dhabi
Tel. +971 2 815 3333



Bruxelles

184, Avenue Molière
B-1050 Brussels
Tel. +32 23401550



Hong Kong

Suite 3401
34/F One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel. +852 21563490



Londra

6 - 8 Tokenhouse Yard
London EC2R 7AS
Tel. +44 2073971700



New York

GOP USA, LLC
One Rockefeller Plaza,
Suite 1610
New York, NY 10020
Tel. +1 212 957 9600



Shanghai

Unit 101-361, 1st Floor
Building 5, Lane 128
Linhong Road Shanghai
200131 PRC
Tel. +86 02160564838
(ext. 1000)

